

**AVVISO PER LA SELEZIONE DI CONTROPARTI PER LA STIPULA DI
CONTRATTI DIFFERENZIALI CON ACQUIRENTE UNICO S.P.A. –
Delibera AEEG 49/04**

Soggetto titolare della procedura concorsuale: l'Acquirente Unico S.p.A. - società interamente partecipata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., ex art. 4 D.Lgs. n. 79/99 - Sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma - Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346.

Destinatari: Le imprese fornitrici di energia elettrica, iscritte alla lista dei soggetti qualificati ai sensi dell'Avviso concernente l'istituzione di un Sistema di qualificazione delle imprese fornitrici di energia elettrica per l'Acquirente Unico, inviato all'Ufficio Pubblicazione dell'Unione Europea in data 1 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 45 del 4 marzo 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55, del 6 marzo 2004, II Parte.

Premesse

Visto:

- l'art. 4 comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Tenuto conto:

- di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 Dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 301 del 30-12-2003;
- di quanto previsto dall'art.3, comma 1 lettera d) del citato Decreto, dove è stabilito che l'Acquirente Unico si approvvigioni nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, previa stipula di contratti per la copertura dal rischio di prezzo e di quantità adottando procedure trasparenti e non discriminatorie;
- delle disposizioni di cui all'art.2, lettere a) e b), della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n.7 del 30 gennaio 2004;
- dell'Avviso di istituzione del *Sistema di qualificazione delle imprese fornitrici di energia elettrica e certificati verdi*, inviato all'Ufficio Pubblicazioni UE in data 1° marzo 2004, pubblicato sulla GUCE n. S 45 del 4 marzo 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2004, n. 55, Parte II;
- del "Regolamento per la selezione delle imprese fornitrici di energia elettrica e certificati verdi" pubblicato, in data 1° marzo 2004, sul sito www.acquirenteunico.it;

- della normativa antimafia in vigore e, in particolare, delle disposizioni di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle di cui al D. Lgs. 8.8.1994, n. 490 ed al D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
- che ai sensi dell'art.5, comma 1 della Delibera AEEG 49/04, del 27 marzo 2004, l'Acquirente Unico può concludere, con controparti individuate attraverso procedure concorsuali configurate come aste discriminatorie al ribasso, contratti differenziali per l'anno 2004, al fine di meglio riprodurre il profilo della propria domanda ed incrementare la copertura dal rischio prezzo in ore di alto e medio carico;
- che l'AEEG, con lettera protocollo PB|M04|1186 15aprile 2004, ha chiesto all'AU di concludere le procedure di cui al precedente alinea entro il 30 aprile 2004

E fatte salve:

- eventuali successive modifiche e integrazioni, nonché – in quanto compatibili – tutti i provvedimenti di attuazione successivi (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: Leggi, Decreti Legislativi, Decreti Legge, Decreti Ministeriali, Regolamenti, Delibere, Direttive).

Tutto ciò premesso

Con il presente Avviso l'Acquirente Unico (di seguito AU) intende stipulare contratti differenziali, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), e art.2, comma 2 del "*Regolamento per la selezione delle imprese fornitrici di energia elettrica e certificati verdi*" (di seguito Regolamento), per la copertura del rischio di prezzo dell'energia elettrica determinato nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tali contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2004.

I soggetti che potranno partecipare alla procedura concorsuale sono esclusivamente i soggetti qualificati ai sensi dell'Avviso concernente l'istituzione di un sistema di qualificazione di impresa, citato nelle Premesse, e sulla base del "*Regolamento per la selezione delle imprese fornitrici di energia elettrica e certificati verdi*" (di seguito Regolamento), le cui domande di ammissione risultino pervenute all'Acquirente Unico entro le ore 16.00 del 22 aprile 2004, e che siano operatori di mercato dei punti di dispacciamento in immissione ai sensi della Delibera AEEG n.48/04 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE 1. OGGETTO

Art.1

Oggetto della procedura concorsuale

- 1) Oggetto della procedura è la selezione, attraverso un'asta discriminatoria, di controparti per la stipula di contratti differenziali con funzione di copertura dal

rischio prezzo, così come prescritto nell'art.5, comma 1, della Delibera AEEG n.49/04.

- 2) Al fine di consentire agli operatori di mercato una corretta valutazione economica del presente Avviso si riportano le seguenti definizioni:
 - a. **Fasce orarie** sono le fasce definite dalla delibera dell'AEEG n. 05/04
 - b. **Periodo rilevante** è il raggruppamento di ore appartenenti, in ciascun mese, a ciascuna fascia oraria.
 - c. **Prezzo all'ingrosso per periodo rilevante** è il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2004, di cui all'articolo 1 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21/04 vigente nel trimestre a cui il periodo rilevante appartiene.
 - d. **Prezzo di mercato per periodo rilevante** è il prezzo pari, in ciascun mese e per ciascuna fascia, alla media dei prezzi del mercato del giorno prima di cui all'articolo 41 comma 41.2 lettera c del Testo integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, nelle ore appartenenti alla predetta fascia del mese considerato, ponderata per le quantità orarie di energia elettrica acquistata nel medesimo mercato dal Gestore della rete.
 - e. **Prezzo strike per periodo rilevante** è il prodotto tra il prezzo, espresso in percento, contenuto nell'offerta accettata nel periodo rilevante ed il prezzo all'ingrosso diviso 100.
 - f. **Profilo di domanda** è la distribuzione percentuale delle quantità domandate per periodo rilevante (allegato A).
 - g. **Quantità domandata per periodo rilevante** è il valore massimo in MWh dell'energia, relativa all'intero ambito nazionale, oggetto dei contratti che AU intende stipulare (allegato A).
- 3) Ciascun contratto differenziale impegna la controparte a riconoscere ad AU, per ogni periodo rilevante, la differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato per periodo rilevante ed il prezzo strike per periodo rilevante, moltiplicata per la quantità accettata.
- 4) Ciascun contratto differenziale impegna AU a riconoscere alla controparte, per ogni periodo rilevante, la differenza, se positiva, tra il prezzo strike per periodo rilevante ed il prezzo di mercato per periodo rilevante, moltiplicata per la quantità accettata.
- 5) Il termine della regolazione delle partite economiche è stabilito con valuta il 18° (diciottesimo) giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento.
- 6) AU si riserva la facoltà di concludere contratti differenziali per un ammontare inferiore alla quantità domandata per periodo rilevante, in ragione di quanto previsto al successivo articolo 9.

Art. 2
Durata dei contratti

- 1) Tutti i contratti stipulati sulla base del presente Avviso avranno efficacia tra le Parti a far data dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Le obbligazioni in essi previste saranno esigibili a partire dalle ore 00.00 del primo giorno a cui ogni singolo contratto si riferisce e fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno a cui ogni contratto si riferisce, salvo modifiche legislative che rendano inesigibili le prestazioni.

**SEZIONE 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE AGGIUDICAZIONI
IN OGGETTO**

Art.3
Condizioni di accesso

- 1) Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento, in relazione alla procedura concorsuale oggetto del presente Avviso, nonché in base al disposto dell'art. 9, comma 1, della Delibera AEEG 21/04, possono chiedere di partecipare alla procedura di cui al presente avviso gli operatori di mercato dei punti di spacciamento in immissione.

SEZIONE 3. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Art.4
Modalità di presentazione delle offerte

- 1) Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere presentate mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito www.acquirenteunico.it e l'invio sia su supporto digitale (CD ROM) che su carta intestata del partecipante, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, all'interno di un unico plico chiuso e sigillato recante la dicitura "Gara per l'assegnazione di contratti differenziali in base alla Delibera AEEG 49/04". Le stesse dovranno pervenire dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del giorno 27 aprile 2004, al seguente indirizzo: Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Del Monte, 72 - 00197 Roma, all'attenzione della Direzione Energy Management.
- 2) In caso di difformità tra il formato digitale ed il formato cartaceo prevale quest'ultimo.
- 3) La ricezione da parte di AU di un'offerta valida di un partecipante comporta la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte eventualmente già presentate dallo stesso partecipante.

- 4) L'Acquirente Unico procederà all'apertura dei plichi solo successivamente alle ore 15.00 del giorno 27 aprile 2004.
- 5) I risultati delle aggiudicazioni saranno pubblicati sul sito www.acquirenteunico.it

Art.5

Contenuto delle offerte

- 1) Le offerte dovranno riportare le seguenti indicazioni:
 - a. il nome e la ragione sociale del partecipante che presenta l'offerta;
 - b. il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce;
 - c. la quantità offerta per ciascun periodo rilevante ;
 - d. il prezzo associato alla quantità offerta.
- 2) Le offerte dovranno altresì indicare il o i soggetti incaricati, con relativi recapiti telefonici, fax o e-mail, cui sia possibile richiedere chiarimenti circa le offerte pervenute.
- 3) Le quantità ed i prezzi specificati nelle offerte possono assumere solo valori maggiori o uguali a zero. Le quantità sono misurate in MWh e devono essere espresse in numeri interi. I prezzi, sono espressi in percentuale rispetto al prezzo all'ingrosso per l'anno 2004, con arrotondamento alla prima cifra decimale.
- 4) I partecipanti possono presentare offerte semplici o multiple. Un'offerta semplice è costituita da una sola coppia prezzo-quantità riferita ad un periodo rilevante. Un'offerta multipla è costituita da più coppie prezzo-quantità tutte riferite allo stesso periodo rilevante.
- 5) Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è 10.

SEZIONE 4. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Art.6

Validità delle offerte

L'offerta è ritenuta valida solo se:

- a) è stata presentata conformemente a quanto previsto nell'articolo 4, del presente avviso;
- b) riporta tutte le indicazioni previste dall'articolo 5 del presente avviso.

Art. 7

Ordine di priorità delle offerte

1. Le presenti disposizioni si applicano a ciascun periodo rilevante.
2. Le offerte vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto.

Art. 8

Vincolo sul costo medio complessivo di copertura

1. Il costo medio complessivo di copertura per AU è la media ponderata dei prezzi strike, ponderati per le rispettive quantità accettate.
2. Il costo medio complessivo di copertura per AU, non può eccedere il valore del prezzo all'ingrosso aumentato del 2%.
3. Ai soli fini della verifica del rispetto del vincolo sul costo medio complessivo di copertura, il valore del prezzo all'ingrosso è posto pari a quello di riferimento nel secondo trimestre del 2004.

Art. 9

Esito della procedura concorsuale

1. Le presenti disposizioni si applicano a ciascun periodo rilevante.
2. AU individua le offerte accettate in modo tale da garantire la massima copertura possibile del profilo di domanda al minor costo, nel rispetto del vincolo sul costo medio complessivo di copertura.
3. In caso di più offerte accettate che eccedano la quantità domandata, le stesse vengono accettate, applicando il criterio del *pro rata*, con arrotondamento al MWh.
4. Se, in corrispondenza delle quantità domandate per periodo rilevante, il costo medio complessivo di copertura non rispetta il vincolo di cui all'articolo 8 del presente avviso, le quantità domandate per periodo rilevante verranno ridotte tutte nella stessa proporzione, dell'ammontare minimo che garantisce il rispetto del vincolo di cui al medesimo articolo.
5. Nel caso in cui la quantità totale offerta in un periodo rilevante risulti inferiore alla quantità domandata, quest'ultima viene ridotta in modo da uguagliare la quantità totale offerta nel periodo rilevante. AU si riserva la facoltà di ridurre, nella stessa proporzione, le quantità domandate in ogni altro periodo rilevante, al fine di meglio riprodurre il profilo della propria domanda.

6. AU si riserva la facoltà di accettare inoltre offerte che eccedono la quantità come ridotta in base ai precedenti commi 4 e 5, a condizione che il prezzo di ciascuna di esse non ecceda il prezzo all'ingrosso aumentato del 2%.

SEZIONE 5. VALIDITÀ DEI CONTRATTI

Art. 10

Efficacia del/dei contratto/i

- 1) Ogni contratto stipulato sulla base del presente avviso e ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6, avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della pubblicazione sul sito di AU.
- 2) AU pubblicherà sul proprio sito www.acquirenteunico.it, entro le ore 12.00 del 26 aprile 2004, lo standard contrattuale che intende utilizzare. Tale standard contrattuale sarà uguale per tutti gli operatori. Resta inteso che la semplice presentazione dell'offerta implica la totale e incondizionata accettazione, da parte dell'impresa concorrente, delle condizioni contrattuali menzionate.
- 3) Ogni operatore selezionato è obbligato alla stipula del contratto definitivo entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine l'operatore selezionato dovrà inviare – a mezzo di corriere espresso o a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno - i due originali del contratto e i suoi allegati, come da documento disponibile sul sito internet www.acquirenteunico.it, siglati in ogni pagina, debitamente sottoscritti e completati dei dati identificativi dell'impresa e di tutte le altre informazioni richieste nel medesimo documento.
- 4) Qualora l'operatore selezionato non rispetti i termini di cui al comma precedente, AU avrà il diritto di richiedere il risarcimento del danno ai sensi di quanto disposto nell'articolo successivo.

Art. 11

Stipula da parte della Controparte

- 1) Le offerte si intendono vincolanti e non possono essere sottoposte ad alcuna condizione.
- 2) L'operatore aggiudicatario che non rispetti i tempi indicati per la stipula del contratto definitivo è considerato rinunciatario e sarà tenuto a corrispondere ad AU una somma, quale corrispettivo per il risarcimento del danno, pari al prodotto tra la quantità offerta dalla Parte rinunciante e il Prezzo Strike indicato dalla stessa.

Roma lì 22 aprile 2004

Acquirente Unico S.p.A.